

Doveri dei confessori – diritti / doveri dei penitenti

*Intervento di Mons. Gabriele Bernardelli, Cancelliere Vescovile,
all'incontro con i sacerdoti confessori
Lodi, 3 aprile 2017*

DOVERI DEI CONFESSORI

Ho pensato di presentare sinteticamente i doveri del confessore e specularmente i diritti, ma anche i doveri, del penitente.

A monte di quanto verrò dicendo c'è la riflessione teologica, dalla quale evidentemente il diritto ecclesiale non può prescindere. Anzi, la miglior canonistica riconosce che il diritto canonico è disciplina teologica con metodo proprio.

1. L'obbligo del sigillo confessionale

Si tratta di un obbligo specialissimo sia per la sua assolutezza sia per la sua massima gravità. Nello stesso tempo è un obbligo generalissimo perché si applica a favore di tutti i penitenti e per tutti i loro peccati.

A causa del suo carattere inviolabile da chicchessia e irrevocabile dal depositario o da altri, tale dovere è definito col termine "sigillo". Esso ha per custode Dio stesso. Si è soliti sostenere che "quanto è ascoltato nel foro di Dio deve sempre rimanere nel foro di Dio" (e.g. VELASIO DE PAOLIS, *De delictis contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae*, in *Periodica* 79 (1990), p. 191).

La materia appartiene al diritto divino positivo, essendo connessa chiaramente all'istituzione del sacramento (avvenuta nell'apparizione del Risorto, in Gv 20, 22-23) e in essa implicitamente contenuta. Essa si collega anche al diritto divino naturale, che vieta sia la diffamazione sia la violazione dell'intimità che ogni persona ha il diritto di godere (cf can. 220).

Dal punto di vista canonico, il segreto confessionale è protetto con sommo rigore a salvaguardia dei diritti del penitente e pure a difesa dello stesso sacramento, la cui stima sociale riceverebbe un duro colpo da qualsiasi rivelazione anche sporadica dei peccati confessati.

La materia è trattata dal primo paragrafo del can. 983, dove è indicato chiaramente il soggetto tenuto al sigillo sacramentale, che è il solo confessore sia esso provvisto o meno della facoltà di confessare (può darsi, infatti, che uno sia privo – se il Superiore competente non gli ha mai concesso la facoltà di confessare – o ne sia stato privato dal Superiore). Detto in altri termini, anche se la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data il sigillo deve essere mantenuto. Pensiamo, per esempio, al caso di fedeli che non possono ricevere l'assoluzione perché conviventi o sposati civilmente oppure impediti da altri motivi ...

Il sigillo non può mai essere infranto, neanche parzialmente: né con le parole, né con gli scritti, né con i gesti, né con altri mezzi.

Nessuna causa più giustificare la violazione; neppure la promozione del bene comune o il tentativo di evitare un danno privato o pubblico.

L'oggetto essenziale del sigillo è tutto ciò che un soggetto ha dichiarato di sé nella confessione. In ambito penale (cf can. 1388) si distingue tra violazione diretta e violazione indiretta. La prima, che consiste nella rivelazione di peccati dichiarati e nell'identificazione del relativo autore, è punita con la massima pena, ossia con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1388 § 1). La violazione

indiretta, quella cioè causata con parole, atti o omissioni che portano alla conoscenza di aspetti marginali oppure a dedurre con buon probabilità, ma in modo generico e in forma di sospetto, un peccato confessato e il relativo peccatore, è sanzionata con una pena proporzionale alla gravità del reato.

Il segreto più assoluto deve coprire ogni peccato, mortale o veniale, occulto o pubblico, che il penitente ha confessato sia come proprio sia in collaborazione con altri, ma anche le varie espressioni del penitente nella confessione, l'eventuale negazione dell'assoluzione e il tipo di soddisfazione imposta (cf BRUNO FABIO PIGIN, in *Diritto Sacramentale*, Marcianum Press – Venezia 2006, pp.290 -292)

2. Facendo una digressione, spendo una parola sul “segreto confessionale”.

Esso è trattato nel codice dal secondo paragrafo del canone in cui tratta del sigillo sacramentale. E' una digressione rispetto al tema perché non riguarda il confessore, ma ogni altra persona – tra cui l'interprete – che è obbligata in maniera assoluta a rispettare la riservatezza, contro ogni profanazione sacrilega del sacramento, a non ledere la buona fama del penitente e a tutelare l'intimità di questi. La violazione del segreto da parte di chiunque sia venuto – anche in maniera accidentale – a conoscenza dei peccati confessati da un penitente, sotto il profilo penale, è punita con una sanzione proporzionata alla gravità della rivelazione del segreto medesimo (cf can. 1388).

Per legge canonica non è obbligato a mantenere il segreto colui che si è confessato. Egli può anche autorizzare il ministro a rivelare una circostanza confessata che lo riguardi in modo esclusivo. In tal caso si deve chiedere al penitente che la sua licenza si esprima fuori dalla confessione, meglio se in forma scritta, per evitare ogni genere di fraintendimento. Si deve aggiungere che lo stesso penitente può rientrare a sua volta tra i destinatari del decreto generale della CDF del 23/09/1988 che irroga la scomunica a “chiunque capti, servendosi di un qualsiasi strumento tecnico, o divulghi attraverso un mezzo di comunicazione sociale, quanto detto dal confessore o dal penitente nel sacramento della confessione, ciò sia se la confessione è vera o simulata, sia se è propria o di terzi” (cf l.c., p. 292-293).

3. Doveri “speciali” dei confessori

Rientrando dalla digressione e tornando ai doveri del confessore, dopo l'obbligo generalissimo del sigillo sacramentale, che abbiamo visto sopra, dobbiamo tenere in considerazione due doveri “speciali”, per il confessore, espressi anche con proibizioni, che sono circoscritti ad un'area molto particolare.

3.1. Il primo concerne l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo.

Tale assoluzione è resa invalida, tranne in pericolo di morte. Infatti questa “complicità” priva *ipso iure* il confessore della facoltà di assolvere (cf can. 977); ogni confessore, anche se Vescovo e/o Cardinale. Si tratta dei peccati cd “esterni” – cioè non di solo desiderio – commessi in concorso formale con altre persone. Chiaramente essendo invalida l'assoluzione, tale invalidità si estende su tutti gli altri peccati che fossero confessati nello stesso atto sacramentale, per il principio dell'indivisibilità dell'assoluzione.

Qualora si tratti di complicità in altre materie che costituiscano una trasgressione dei restanti precetti del Decalogo l'assoluzione non è invalida, sempreché l'accusa di queste altre complicità non avvenga nella stessa accusa del peccato turpe. Perché in un caso è invalida e in altro no, visto che si tratta sempre di complicità? Forse perché la *ratio legis* pare tener conto del particolare coinvolgimento interpersonale di due soggetti correi in un peccato che riguarda la sfera della sessualità.

L'attentata assoluzione del complice in questo genere di peccato ha anche un risvolto penale: il confessore incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica.

3.2. Il secondo dovere speciale obbliga il confessore a non assolvere “colui che confessa di aver falsamente denunciato un confessore innocente presso l'autorità ecclesiastica di un delitto di sollecitazione

contro il sesto comandamento del Decalogo” (can. 982). L’assoluzione può essere concessa a due condizioni: 1. La ritrattazione formale della denuncia; 2. La disponibilità a riparare i danni arrecati.

3.3. Un altro dovere del confessore – espresso dalla legge nei termini di una proibizione – è quello di non fare tassativamente uso delle conoscenze acquisite nella confessione le quali comportino un aggravio per il penitente (cf can. 984 § 1). Tale posizione, condivisa praticamente da tutti gli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di *aggravio del penitente* quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand’anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente. Infatti sino al sec. XVII parecchi Dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l’allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle. In altre parole, si riteneva lecito l’uso delle conoscenze acquisite dalla confessione, dove non ci fosse pericolo alcuno di manifestazione del peccato. Gli autori antichi e i commentatori del Codice del 1917 indugiavano nel proporre casi estremi in cui il confessore si troverebbe di fronte al dilemma fra il tradire il segreto della confessione e il salvare la propria o altrui vita (se per esempio il penitente gli rivelasse che il vino che sta per utilizzare per la Messa è avvelenato): con l’equilibrio che lo contraddistingue, il Cappello osserva che siffatti casi ipotetici offrono sempre nella realtà una via d’uscita diversa dal tradimento del sigillo o del segreto.

È indifferente che il penitente sia consapevole o meno dell’uso di quanto ha rivelato: sarebbe infatti sufficiente che si insinuasse tale sospetto tra i fedeli per rendere odioso il sacramento (cf Mauro Rivella, *Il confessore educatore: l’uso delle conoscenze acquisite in confessione*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, ed. Ancora, n. 4 – VIII – 1985, pp. 414-415).

3.3.1. Quand’anche non ci sia pericolo di rivelazione o aggravio del penitente, non è mai lecito servirsi delle conoscenze acquisite in occasione della confessione se ciò può suscitare scandalo o offesa dei fedeli o far nascere il sospetto che sia stato violato il sigillo sacramentale.

In questo senso è opportuno rifarsi a un’Istruzione del Sant’Uffizio del 9 giugno 1915 sull’invio della confessione: pur avendo dal punto di vista giuridico un valore soltanto storico, merita di essere considerata nella misura in cui ribadisce principi perennemente validi. Essa infatti ammonisce i confessori dal fare oggetto di conversazione o di predicazione casi strabilianti e vicende conosciute in confessione, e dal raccontare fatti che parrebbero appresi in confessione, se non dichiarando espressamente di esserne stati informati per altra via: «Talora però non mancano ministri di questo sacramento di salvezza che non esitano a discutere temerariamente di quanto è stato sottomesso al potere delle chiavi in confessione sacramentale, sia in conversazioni private, sia in conferenze al popolo (ad edificazione, come dicono, degli ascoltatori), pur tacendo di tutto ciò che potrebbe in qualsiasi modo tradire la persona del penitente. Ora siccome in materia di così grande valore e importanza va non solo evitata con ogni diligenza l’offesa piena, ma anche ogni parvenza e sospetto di offesa, è evidente a tutti quanto questo modo di comportarsi sia riprovevole. Difatti, benché questo si faccia lasciando sostanzialmente salvo il segreto sacramentale, tuttavia non può certamente non offendere i delicati sentimenti degli ascoltatori e non suscitare diffidenza nei loro animi».

3.3.2. L’uso delle conoscenze apprese in occasione della confessione sacramentale è invece lecito, se non esiste alcun pericolo di rivelazione e aggravio per il penitente, né deriva scandalo nei fedeli. È parimenti lecito quando il penitente sa che il confessore si sta servendo di tali conoscenze, purché il fatto non gli sia fastidioso, ma anzi lo gradisca. Infatti il confessore, in base a quanto ha appreso dalla confessione, può pregare per il penitente, trattarlo meglio, migliorarsi, fare tutto quanto gli compete in forza dell’ufficio e che avrebbe fatto anche se non avesse ascoltato la confessione. Ciò è lecito anche qualora si sia reso conto di un proprio dovere (per esempio, la custodia accurata della chiave del tabernacolo) proprio in seguito a una confessione, e forse senza tale stimolo non l’avrebbe compiuto con la dovuta diligenza. È ovviamente permesso al confessore, posto di fronte a casi difficili, consultare qualcuno più competente. In questa circostanza, deve strutturare il quesito in modo tale che non venga assolutamente tradito il riserbo sul penitente: se ciò risultasse praticamente impossibile, è meglio che risolva da solo il caso affidandosi a Dio.

Il can. 1550 § 2, 2° dichiara incapaci alla testimonianza processuale «i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso che il penitente ne chieda la rivelazione». Il

medesimo canone continua, affermando che «non può essere recepito neppure come indizio di verità quanto fu udito da chiunque e in qualsiasi modo in occasione della confessione».

3.3.4. Il can. 984 § 2 e il can. 985 costituiscono due applicazioni del principio generale che abbiamo esaminato sinora. Essi rapportano il divieto del ricorso alle conoscenze ottenute nel foro sacramentale all'ambito del governo gerarchico. Il can. 984 § 2 stabilisce che: «Chi è costituito in autorità non può avvalersi in nessun modo per il governo esterno di notizie di peccati, che abbia appreso in una confessione ricevuta in qualunque momento».

È importante notare che la proibizione si estende «a qualunque momento», comprendendo anche quelle informazioni che il confessore potrebbe aver acquisito prima dell'inizio del proprio mandato.

Dal punto di vista pratico, è buona regola che il superiore gerarchico si astenga dal fungere abitualmente da confessore di quanti gli sono sottoposti, soprattutto per fugare il sospetto di un eventuale uso indebito della scienza di confessione e per evitare equivoci e fraintendimenti dai quali non sarebbe in grado di difendersi.

Anche la norma contenuta nel can. 985 intende salvaguardare la libertà della confessione, evitando il rischio di ambigue commistioni fra il governo e il foro della coscienza nel delicato ambito della formazione alla vita sacerdotale e religiosa: «Il maestro dei novizi e il suo assistente, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, residenti nella stessa casa, tranne che, in casi particolari, siano gli stessi alunni a chiederlo spontaneamente».

Una proibizione analoga è contenuta nel can. 630 § 4, che vieta ai superiori religiosi di ascoltare le confessioni dei propri sudditi, a meno che questi non lo richiedano di loro volontà, e va correlata con il can. 240 § 2, che impedisce di chiedere il parere del direttore spirituale e dei confessori in ordine all'ammissione agli ordini o alla dimissione degli alunni del seminario. La norma contenuta nel can. 985 si fonda su una ragione prudenziale: intende tutelare la piena libertà degli alunni delle case di formazione, verso i quali non può essere esercitata alcuna pressione – diretta o indiretta – affinché si confessino dai propri superiori disciplinari. In ultima analisi lascia anche più libero il superiore nel prendere decisioni, senza che possa insinuarsi il sospetto di un ricorso, con aggravio di quanti gli sono sottoposti, a conoscenze desunte dal foro sacramentale (cf. l.c., pp. 415 ss).

4. Esistono anche altri doveri del confessore. Li accenno solo

4.1. Il dovere principale è espresso dal can. 980 ed è quello di assolvere il penitente senza differimenti e senza rifiuti, quando non vi sono dubbi sulla sua buona disposizione, sempre sottinteso che non ci siano ostacoli di natura penale.

4.2. Esiste anche il dovere, che si deduce implicitamente dal già citato can. 980, – sia pure come misura estrema e dolorosa – di non assolvere chi si accosti alla confessione senza offrire elementi di certezza morale in ordine a un suo sufficiente pentimento.

4.3. C'è poi il dovere da parte del confessore di aderire fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità nell'esercitare il suo ministero, rifuggendo da ogni soggettivismo (cf can. 978 § 2).

4.4. Non va sottaciuto il dovere di essere disponibili ad ascoltare le confessioni dei fedeli, creando opportunità stabili al riguardo, con un'adeguata organizzazione pastorale per facilitare l'accesso alla penitenza, anche durante la celebrazione della Messa, qualora il numero dei sacerdoti lo permetta e in particolare circostanze (cf GIOVANNI PAOLO II, *motu proprio Misericordia Dei*, 2 maggio 2002, n. 2)

DIRITTI / DOVERI DEI PENITENTI

1. Come è ovvio, ai doveri del confessore corrispondono in maniera speculare i diritti del penitente.

1. Il diritto ad un confessore idoneo. Cito Mons. Giacomo Incitti, prelado consigliere della Penitenzieria Apostolica in un intervento dell'anno scorso (febbraio/marzo 2016); dice: "L'acquisizione delle richieste qualità richiede una adeguata formazione in cui non potrà mancare la conoscenza della dottrina, con una preparazione seria ed accurata anche nelle scienze psicopedagogiche. Difficilmente si può predicare e trasmettere agli altri il perdono e la riconciliazione se personalmente non si è dentro questa esperienza e solo se il confessore avrà riletto e si sarà riappacificato con la sua storia personale, soffrendo per la propria debolezza e gustando la gioia di vivere l'amore gratuito di Dio, saprà assumere l'atteggiamento più efficace nei confronti del penitente. L'umanità del prete è la normale mediazione quotidiana dei beni della salvezza e, nella confessione, l'incontro con il penitente diventa, per il confessore, un incontro con se stesso che porterà il confessore medico a non dimenticare mai di essere egli pure un *medico ferito*."
2. Il diritto ad un confessore provvisto di un "mandato" ecclesiale, ossia la facoltà. Non sto qui a distinguere tra l'origine e l'esercizio della facoltà; basta appunto ricordare che il confessore non agisce a titolo privato.
3. Il diritto alla libera scelta del confessore. La libertà nella scelta del confessore è un principio generale e benché nella sistematica del *CIC* questa norma non compaia nell'ambito dello statuto fondamentale del fedele, il diritto qui riconosciuto può, con ragione, essere considerato fondamentale e prevalente rispetto ad ulteriori determinazioni che ne regolino l'esercizio. Il diritto prevede un solo caso in cui viene esplicitamente affermata una proibizione, quando il confessore sarebbe il complice nel peccato *contra sextum*.

Si apre qui anche la questione della "communicatio in sacris". Le condizioni affinché, in circostanze eccezionali e in casi singoli, sia legittimo per un ministro cattolico amministrare il sacramento della penitenza ai fedeli orientali non cattolici sono: la richiesta spontanea del sacramento, la buona disposizione personale, il grave bisogno spirituale (cf *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, CEI, 2,4).

Il ministro cattolico deve valutare anche le concrete circostanze in cui avviene la richiesta. In particolare, se il fedele orientale non cattolico non accedesse al proprio ministro, pur potendolo fare senza grave incomodo, si potrebbe cadere nel rischio di assecondare atteggiamenti di indifferentismo o relativismo ecclesiologico o di esporsi al dubbio di un latente proselitismo¹³. Infatti, il requisito della "buona disposizione personale" presuppone l'esclusione di atteggiamenti polemici o sincretisti (cf l.c., 2,5).

Nella celebrazione del sacramento della penitenza, i fedeli orientali non cattolici potrebbero trovarsi davanti a una prassi penitenziale diversa da quella della loro Chiesa. Infatti, il fedele ortodosso divorziato e risposato nella sua Chiesa non può essere assolto dal ministro cattolico, persistendo in uno stato matrimoniale oggettivamente irregolare (cf l.c., 2,28).

Le norme della Chiesa cattolica circa i peccati e delitti riservati sono leggi puramente ecclesiastiche alle quali sono tenuti solo i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti. Pertanto, se un fedele orientale non cattolico confessa al ministro cattolico di aver commesso un peccato o un delitto che, secondo la disciplina cattolica, è riservato alla Sede Apostolica o al Vescovo, non è soggetto a tali riserve. Il confessore tuttavia faccia il possibile per verificare se la Chiesa del penitente prevede riserve speciali; in questo caso valuti attentamente se il penitente stesso non possa ricorrere al proprio ministro. Se ciò è impossibile, e vi è una causa grave e urgente, assolve il penitente facendogli presente la serietà del peccato o del delitto e imponendogli una penitenza adeguata (cf l.c., 2,29).

4. Il diritto a non essere "inquisito". Partendo da una presunzione favorevole al penitente, che non è presunzione di innocenza, il ministro della riconciliazione abbia sempre in mente che il sacramento è stato istituito per uomini e donne che sono peccatori. Egli accoglierà, dunque, i penitenti che accedono al confessionale presupponendo, salvo manifesta prova in contrario, la buona volontà - benché in gradi diversi - di riconciliarsi con Dio. Il confessore eviterà qualsiasi specie di intransigenza; qualora non possa concedere l'assoluzione meglio sarebbe parlare di "rinvio". Allo stesso tempo, il confessore non

lavorerà sul senso di colpa, perché suo compito è far maturare nella persona del penitente il vero senso del peccato. In tale prospettiva la confessione non sarà un interrogatorio, magari invocando a pretesto l'esigenza di completezza, anzi, la prudenza e la discrezione e l'evitare domande, sono criteri che vanno tenuti sempre presenti. Qualora fosse necessario chiedere qualcosa, i confessori non porranno domande impertinenti.

5. Il diritto di essere assolto diritto. Si concretizza uno dei casi in cui l'espressione "diritto al sacramento" trova tutta la sua verità. Il ministro non è il padrone del sacramento, ma appunto solo un ministro che può soltanto prendere atto della presenza di quanto la Chiesa e non la sua personale visione, esige in ordine alla recezione del sacramento che è un diritto del fedele in quanto Cristo ha lasciato il suo dono alla Chiesa. Il can. 980 stabilisce che se il confessore è certo delle disposizioni del penitente e costui chieda l'assoluzione non la neghi né la differisca.
6. Il diritto ad un interprete.
7. Il diritto ad essere confessato in un luogo idoneo (chiesa o oratorio; confessionale con grate fisse; cf. can. 964 §§ 1 e 2).

2. Obblighi

2.1 L'obbligo alla confessione individuale ed integra. Il combinato disposto dei canoni 960 e 988 § 1 offre gli elementi che configurano i tradizionali principi in base ai quali è stabilito l'obbligo della confessione individuale ed integra come unico modo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Allo stesso tempo si prevede l'impossibilità fisica o morale come causa esimente da questo modo di confessione. La dottrina ha nel tempo elaborato ampia riflessione in merito e i commentatori offrono anche una variegata casistica o anche una lista di elementi esemplificativi che configurano le due tipologie di impossibilità. Dovendo offrire criteri per discernere l'una e l'altra, si può ritenere che «l'impossibilità fisica si verifica, secondo la tradizione canonico-morale, nel caso di gravi problemi di salute fisica o psichica per cui è impossibile o almeno estremamente difficile l'accusa di tutti i peccati commessi. Lo stesso si dica, ad esempio, per un muto o qualora vi sia una grave difficoltà linguistica da parte del penitente, o in caso di amnesia o qualora si verifichi la mancanza del tempo necessario allo svolgersi della confessione di fronte ad un pericolo imminente o che impedisca comunque che la confessione si svolga secondo requisiti minimi di adeguatezza liturgica e pastorale. L'impossibilità morale si verifica invece quando l'accusa integrale dei peccati comporterebbe il pericolo di una grave infamia a carattere estrinseco per il penitente o il pericolo di scandalo, o di gravi danni per il fedele, o di commettere peccato sia da parte del penitente che da parte del confessore, o vi sia la possibilità del crearsi di un grave scrupolo per il penitente» (A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, in "Periodica", 100 (2011)). Un caso di impossibilità morale sarebbe quello del penitente che si ritrova come confessore un sacerdote sulla cui capacità di tenere il segreto si nutrono forti dubbi a causa di commenti già fatti in merito e di cui si parla pubblicamente. Comunemente la dottrina converge nel ritenere che si verifica ugualmente impossibilità morale «quando, in virtù di una particolare relazione tra il penitente e il sacerdote, risulta opportuno non rivelare al confessore certe situazioni della propria coscienza o quando lo stesso sacerdote potrebbe soffrire un grave scandalo a motivo di circostanze o contenuti di cui venga a conoscenza connesse con il peccato commesso. Ugualmente si ha impossibilità morale quando confessando un certo peccato vi sia il grave pericolo della violazione del sigillo sacramentale. Il ricorso alla impossibilità fisica o morale può dare adito, però, ad abusi, ma qualora «i peccati fossero taciuti per malizia o comunque colpevolmente, perché si adducono ragioni pretestuose di impossibilità fisica o morale, il penitente non sarebbe nelle disposizioni per una valida e fruttuosa celebrazione del sacramento. Per concludere, non va dimenticato che in tutti questi casi, una volta superate le circostanze che hanno dato luogo all'impossibilità di confessare integralmente tutti i peccati, sorge nuovamente il dovere di confessare quelli gravi, che non furono sottomessi direttamente al potere delle chiavi della Chiesa né accusati nella confessione individuale (cf. can. 988 § 1).

2.2. I peccati da confessare: obblighi ed esortazioni

Il campo è propriamente quello della teologia morale soprattutto per quanto attiene alla qualifica di mortale, grave e veniale e, pertanto, rinviamo ad altre trattazioni. Qui, però sembra utile sottolineare quanto il legislatore ha previsto nel Codice soprattutto in ciò che viene qualificato come dovere e quanto, invece, viene nell'ambito della esortazione.

Un primo chiaro obbligo imposto al fedele è quello sancito nel can. 988 § 1, laddove è stabilito che “il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo” non ancora confessati, almeno una volta all'anno, raggiunta l'età della discrezione (c. 989). Tale confessione è necessaria se il fedele ha coscienza di peccato mortale prima di accedere all'Eucaristia.

L'invito a confessare anche i peccati veniali ha dato origine non solo ad una variegata terminologia, ma anche a diverse posizioni in merito alla norma sancita nel Codice e più volte ribadita.

Il tema della confessione frequente/dei peccati veniali è connesso anche all'obbligo che la Chiesa impone di confessarsi in vista dell'ottenimento di un altro scopo, come sono i casi della confessione per la prima comunione e per lucrare le indulgenze. In tali circostanze la Chiesa non obbliga direttamente a confessare anche solo i peccati veniali, ma l'atto della confessione, anche nel caso ci fossero solo peccati lievi, è richiesto come condizione “sine qua non” per ottenere un altro bene spirituale. Una sorta di obbligo indiretto.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha ribadito che «sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito (cf Giacomo Incitti, *ut supra*).